

**Alla Direzione Risorse Umane- Relazioni Industriali BNL Gruppo BNP Paribas , a tutte le OO.SS.**

**Le lavoratrici e i lavoratori della BNL, preso atto dei contenuti dei verbali del 28 maggio 2014 (accordo quadro e verbale cessioni di rami d'azienda a società consortile per azioni),**

**ESPRIMONO:**

- Forte perplessità e stupore circa la decisione di non effettuare assemblee preventive di ratifica e approvazione prima della firma di un accordo così importante per il futuro lavorativo di circa 2100 lavoratori, che verranno trasferiti a partire dal mese di ottobre ad una nuova società consortile.
- Grave preoccupazione in ordine ad alcuni dei contenuti riportati nel medesimo accordo firmato il giorno 28 maggio 2014:

**CHIEDONO,** con decisione che:

1. vengano modificati almeno due passaggi qualificanti delle garanzie a tutela dei lavoratori trasferiti nella futura NewCo-Consorzio riportate nell'Art. 3 (clausole di salvaguardia e rientro) del verbale di cessione di rami d'azienda del 28 maggio 2014
2. eliminati in toto gli articoli 11 del verbale di cessione di rami d'azienda e 10 dell'Accordo Quadro del 28 maggio 2014 (che contengono il medesimo testo di modifica della fruizione delle ferie e delle ex festività) completamente avulsi dal contesto del verbale di trasferimento e contra legem, ai sensi del D.Lgs n° 66 del 8 aprile 2003.

Per quanto riguarda i passaggi riportati all'Art 3 si propongono pertanto le seguenti modifiche:

Art.3 comma 1 (da integrare nel seguente modo):

**<<in caso di tensioni occupazionali, crisi aziendale, trasformazione dell'attività, rilevanti processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione, qualsivoglia operazione societaria, ivi compresa la cessione di ramo d'azienda .....il personale di BNL trasferito nella Newco in virtù del presente accordo sarà assunto da BNL o da altra Azienda del gruppo BNPP in Italia che applichi il contratto del credito e assegnato, laddove possibile in relazione alle esigenze organizzative e produttive, nell'ambito della città di provenienza degli interessati o comunque entro un raggio di 30 km dalla medesima città>>.**

Art. 3 comma 3 (da riscrivere con la seguente formula):

**<<Fermo quanto previsto ai comma che precedono, in caso di operazioni societarie per effetto delle quali dovesse determinarsi, per qualsiasi ragione, un cambiamento degli assetti societari con perdita di controllo della Newco da parte di BNL SpA – operazione di cui l'azienda dovrà dare comunicazione alle parti firmatarie in apposito incontro da tenere entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento – il personale di BNL conferito alla Newco, in virtù del presente accordo, potrà formulare, entro 6 mesi dalla predetta operazione societaria, richiesta di rientro in BNL, che avverrà in BNL stessa ovvero, in altra azienda del gruppo BNPP che applichi il contratto del credito presente nella città di provenienza degli interessati o comunque entro 30 un raggio di 30 km dalla medesima città.**

In tal senso le lavoratrici ed i lavoratori invitano con decisione la direzione aziendale a riproporre alla firma delle OO.SS. , i citati verbali, con le modifiche sopra indicate.

